

Corte di Cassazione: 'La concessionaria di rete delle slot è un agente di riscossione e dunque soggetta alla verifica della Corte dei Conti'

In [Leggi&Diritto](#)

martedì 22 giugno 2010 - 10:55:21

(Jamma) L'azienda che gestisce una rete telematica per il gioco è un agente della riscossione soggetto a verifica contabile da parte della Corte dei conti.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che con la sentenza nella quale hanno precisato che "elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (artt. 74, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 178 e 610 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione,

(Jamma) L'azienda che gestisce una rete telematica per il gioco è un agente della riscossione soggetto a verifica contabile da parte della Corte dei conti.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che con la sentenza nella quale hanno precisato che "elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (artt. 74, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 178 e 610 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante (oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa) il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte".

Insomma nel caso sottoposto all'esame della Cassazione i Consiglieri hanno accertato la natura di agente della riscossione di Lottomatica, come tale soggetta ai controlli del giudice contabile. In proposito si legge in sentenza che «la società ricorrente è concessionaria dell'Azienda Autonoma dei Monopoli dello Stato per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito». Questa assicura dunque che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale. Non solo. La società contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatale, il prelievo erariale unico e ne esegue il versamento. Dunque, «come tale riveste la qualifica di agente della riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso e, dunque, al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario». Lottomatica aveva cercato di opporsi presentando un ricorso in punto di giurisdizione: " I concessionari non sono agenti contabili. Quali concessionari di servizi, non gestiamo beni pubblici, non incassiamo entrate dello Stato, non maneggiamo denaro pubblico (bensì somme ricevute dai giocatori a titolo di corrispettivo per i servizi resi). Una tesi che la Cassazione ha bocciato su tutta la linea: e' consolidato nella giurisprudenza il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro oggetto della sua gestione. La Suprema Corte non avrebbe insomma dubbi anche in considerazione del fatto, dicono, che la società è concessionaria dei Monopoli per la rete telematica e titolare unico dei nulla osta all'esercizio.

[Bplus, il Consiglio di Stato rinvia udienza ricorso contro penali per ritardi nell'avvio della rete newslot](#)

In [Leggi&Diritto](#)

martedì 22 giugno 2010 - 11:14:28

(Jamma) E' stata rinviata al 23 novembre prossimo, causa la protesta dei magistrati contro i tagli operati dalla manovra di stabilizzazione finanziaria, l'udienza di merito relativa al ricorso presentato dalla concessionaria di rete BPlus GiocoLegale Ltd al Consiglio di Stato contro il provvedimento dell'Aams con il quale la società è stata sanzionata per un totale di 7,6 milioni di euro per i ritardi nell'avvio e l'attivazione della rete telematica e il collegamento degli apparecchi da gioco alla rete entro i termini prestabiliti.

La società ha infatti impugnato la sentenza del Tar Lazio che lo scorso anno ha riconosciuto la legittimità delle penali erogate dall'AAMS sulla scorta degli atti integrativi alle convenzioni di concessione. L'udienza di merito, a questo punto, si celebrerà dopo l'udienza della Corte dei Conti: quest'ultima contesta, invece, alle concessionarie di Rete le penali sulla base delle convenzioni originarie e nell'ultima udienza aveva avanzato una richiesta complessiva di 70 miliardi di euro.

A marzo i Giudici del Consiglio di Stato avevano concesso una sospensione del provvedimento del Tar ritenendo che "le questioni evocate nell'appello necessitano di approfondimento nel merito e che, nelle more di ciò, a fronte di un ingente danno patrimoniale per la parte appellante, non si ravvisa un grave e irreparabile pregiudizio per l'Amministrazione per effetto del differimento della riscossione delle penali all'esito del presente giudizio, tenuto conto anche del tempo impiegato dalla stessa Amministrazione per irrogare le predette penali".